



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 14/07/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2010, n. 1537

L.R. 3/05 Titolo I - art. 4, commi 1 e 2, lett. a) - Modalità di svolgimento delle attività regionali di promozione ed incentivazione di uffici, consorzi o altre forme associative intercomunali, anche già costituiti, per l'esercizio univoco di funzioni espropriative dei comuni partecipanti, nonché di verifica dell'economicità ed efficacia degli stessi - Atto di indirizzo amministrativo.

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, avv. Fabiano AMATI, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP., confermata dal Dirigente del medesimo Ufficio e dal Dirigente del Servizio LL.PP., riferisce quanto segue.

Com'è noto, il titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 3, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 25.02.2005, reca disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

L'art. 3, comma 6 -ultimo periodo-di detta legge dispone, fra l'altro, che l'Ufficio Regionale Espropri (URE) propone gli atti da adottare a cura della Giunta Regionale nell'esercizio delle proprie funzioni in materia espropriativa.

Il successivo art. 4, comma 1, attribuisce alla Regione la potestà di indirizzo e di coordinamento dell'esercizio delle funzioni espropriative, finalizzata alla gestione amministrativa omogenea ed unitaria della materia su tutto il territorio pugliese.

Il comma 2 della medesima norma regionale individua le attività strumentali all'esercizio della potestà sancita dal precedente comma 1, precisando, fra l'altro, che la Regione favorisce ed incentiva la costituzione di uffici espropriativi intercomunali e ne verifica l'economicità e l'efficacia in riferimento alla capacità di servizio all'utenza (lett. a).

Occorre, quindi, dare attuazione alla disposizione normativa innanzi richiamata, al fine di contribuire, anche con tale attività, al concreto perseguimento della finalità della gestione coordinata, unitaria ed omogenea dell'azione espropriativa sul territorio pugliese.

Allo scopo, si rende indispensabile individuare forme di promozione e di incentivazione per la costituzione di uffici espropriativi intercomunali e stabilirne, con atto di indirizzo amministrativo, le modalità di verifica dell'economicità e dell'efficacia, che di seguito si propongono.

Promozione ed incentivazione di uffici espropriativi intercomunali

Le forme di promozione e di incentivazione

Al fine di individuare siffatte forme, occorre richiamare la norma recata dall'art. 3 comma 9 della l.r. 3/05, che attribuisce ai comuni la facoltà di "...istituire... nell'ambito della propria autonomia organizzativa,... un ufficio comune per le espropriazioni, ovvero costituirsi in consorzio o in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale."

La richiamata autonomia organizzativa può estrinsecarsi nella espressione della volontà di istituire un ufficio espropriativo comunale; ovvero nell'intenzione di istituire un ufficio intercomunale o altra forma associativa o consorziale per l'esercizio univoco delle potestà espropriative di tutte le amministrazioni partecipanti.

La formale espressione di tale ultima facoltà intercomunale potrà formare oggetto delle attività regionali di promozione e di incentivazione.

L'azione di promozione e di incentivazione si appalesa oltre modo opportuna, laddove si voglia costituire un unico ufficio che eserciti la potestà espropriativa di comuni di piccole dimensioni, giacché può considerarsi più che probabile la difficoltà organizzativa del singolo ufficio in tali comuni.

Ciò non esclude che la costituzione di uffici espropriativi intercomunali possa intervenire fra comuni di significative o notevoli dimensioni.

Purtuttavia, si considera opportuno che le attività regionali di promozione e di incentivazione debbano utilmente esplicarsi nei confronti dei soli comuni di piccole dimensioni, tanto per le loro presumibili ridotte capacità professionali ed economiche, quanto per le limitate disponibilità finanziarie regionali allo scopo destinabili.

L'espletamento di tali attività regionali potrà estrinsecarsi in via preventiva, attivando forme di promozione della volontà istitutiva di uffici intercomunali, consorzi o altre forme associative, finalizzati all'esercizio univoco delle potestà espropriative proprie delle amministrazioni partecipanti.

La facoltà attribuita ex lege alle amministrazioni locali di costituirsi anche in consorzi o in altre forme associative consente che l'attività regionale di promozione e di incentivazione possa espletarsi anche nei confronti di quelli già costituiti, ove i comuni partecipanti esprimano la formale volontà di attribuire loro anche l'esercizio delle proprie funzioni espropriative, accanto allo svolgimento delle altre attività amministrative istituzionalmente svolte.

Successivamente, l'azione regionale potrà estrinsecarsi attivando forme di incentivazione per la costituzione dei predetti uffici, consorzi o altre forme associative intercomunali espropri, ovvero per l'istituzionale esercizio univoco anche delle funzioni espropriative a cura delle già istituite forme associative o consorziali intercomunali.

Le forme di promozione: i prioritari criteri da applicare

L'attività regionale di promozione per la istituzione di uffici, consorzi o altre forme associative intercomunali (d'ora in poi, uffici intercomunali o ufficio intercomunale), ovvero per l'esercizio univoco delle funzioni espropriative a cura di consorzi o altre forme associative già istituite (d'ora in poi, associazioni costituite o associazione costituita) dovrà, di norma, precedere la fase della formale espressione di siffatte volontà da parte dei competenti organi istituzionali dei comuni che manifestino in tal senso il loro interesse.

A tale scopo, si ritiene opportuno stabilire i seguenti criteri utili a consentirne il corretto svolgimento:

- l'azione regionale di promozione si espletterà nei confronti di più comuni di "piccole dimensioni", i cui territori siano limitrofi o vicini;
- la "dimensione comunale" dovrà coincidere con la nozione di "dimensione demografica" dettata dall'art. 33 comma 2 del D. Lgs. 267/00 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); essa, pertanto, sarà rapportata al numero degli abitanti residenti nel comune e potrà considerarsi "piccola" qualora non superi il numero di 5.000 (cinquemila) unità;
- ciascun ufficio intercomunale potrà servire un bacino di utenza formato da comuni limitrofi o vicini, la sommatoria dei cui abitanti residenti non risulti superiore al numero di 20.000 (ventimila) unità.

Le forme di promozione: l'individuazione e le modalità di attuazione

L'azione regionale di promozione si avvierà con l'individuazione dei singoli bacini di utenza, applicando i predetti criteri.

Allo scopo, l'Assessore regionale alle OO.PP. e Protezione Civile inviterà i sindaci dei comuni ritenuti di

“piccole dimensioni” a comunicare all’URE l’interesse ad istituire un ufficio intercomunale espropri e, nel caso affermativo, a precisare il numero degli abitanti residenti nel comune a quella data e l’eventuale indicazione di “piccoli comuni” limitrofi o vicini con i quali il comune rappresentato intenda istituire l’ufficio intercomunale.

Contestualmente ed in alternativa, l’Assessore inviterà i sindaci a manifestare l’interesse a conferire le funzioni espropriative proprie del comune rappresentato ad eventuale associazione costituita alla quale partecipi per lo svolgimento unitario di altre funzioni amministrative e, in caso affermativo, a comunicarne la denominazione, la sede, il rappresentante legale e gli altri comuni partecipanti.

In relazione alle comunicazioni affermative dell’interesse manifestato dai diversi comuni, l’Assessore alle OO.PP. e Protezione Civile, su proposta dell’URE, nel caso debba procedersi all’istituzione di uffici intercomunali, tenendo conto delle eventuali preferenze espresse anche previa consultazione fra i rispettivi sindaci, procederà all’individuazione dei singoli bacini di utenza al cui servizio dovranno essere istituiti tali uffici, comunicandola ai sindaci dei comuni interessati.

Nel caso debba procedersi al conferimento delle funzioni espropriative ad associazioni costituite, l’Assessore alle OO.PP. e Protezione Civile comunicherà la presa d’atto dell’interesse manifestato e del bacino di utenza interessato, ai sindaci dei comuni partecipanti ed al rappresentante legale dell’associazione costituita.

La comunicazione dell’Assessore alle OO.PP. e Protezione Civile: -illustrerà le finalità dell’istituendo ufficio intercomunale, ovvero dell’esercizio univoco delle funzioni espropriative da conferire all’associazione costituita, evidenziandone gli aspetti idonei ad assicurarne l’efficacia e l’economicità in rapporto allo specifico bacino di utenza interessato;

- nel caso di nuova istituzione, conterrà la richiesta di adozione (a cura dell’organo comunale competente) e di notifica agli altri comuni compresi nel bacino di utenza, del formale provvedimento di adesione all’istituendo Ufficio, Consorzio, Associazione Intercomunale Espropri (d’ora in poi, UIE); nonché l’invito ai sindaci dei comuni interessati a sottoscrivere apposita convenzione istitutiva dello specifico ufficio intercomunale (es.: UIE-Accadia, Biccari, Bovino o altro particolare nome, ove concordato), che ne individui il comune capofila, la sede, l’eventuale responsabile pro-tempore, il numero e la qualifica del personale che ciascun comune intende assegnare per l’esercizio univoco delle funzioni espropriative, oltre che le ulteriori clausole allo scopo previste dall’art. 30 comma 2 del predetto D. Lgs. 267/00;

- nel caso di associazione costituita, conterrà la richiesta di adozione (a cura dell’organo comunale competente) e di notifica agli altri comuni partecipanti, del formale provvedimento di conferimento dell’esercizio delle proprie funzioni espropriative alla medesima associazione, nonché l’invito ai sindaci interessati a sottoscrivere atto integrativo all’originaria convenzione, che individui, fra l’altro, il numero e la qualifica del personale che ciascun comune intende assegnare all’associazione per l’esercizio univoco delle funzioni espropriative;

- disporrà la tempestiva attuazione, a cura dell’URE, delle forme di incentivazione: per la costituzione dello specifico UIE, successivamente all’acquisizione di copia del relativo atto istitutivo trasmessa a cura del sindaco del comune capofila; per il conferimento delle funzioni espropriative, successivamente all’acquisizione di copia dell’atto integrativo trasmessa a cura del legale rappresentante dell’associazione costituita.

Le forme di incentivazione: l’individuazione

L’attività regionale di incentivazione per la costituzione degli Uffici, Consorzi, Associazioni Intercomunali Espropri (d’ora in poi, UU.II.EE.) potrà esplicarsi subito dopo la comunicazione di intervenuta formale istituzione degli stessi; l’attività regionale di incentivazione per l’esercizio univoco delle funzioni espropriative a cura delle associazioni costituite potrà esplicarsi immediatamente dopo la comunicazione del formale conferimento delle stesse.

L’attività di incentivazione verrà direttamente curata dall’URE, su disposizione dell’Assessore alle

OO.PP., nelle forme di seguito indicate:

A) contribuzione alle spese di costituzione e/o di funzionamento dei singoli uffici intercomunali o associazioni costituite, mediante utilizzazione degli stanziamenti annui di competenza e di cassa dell'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale istituito in applicazione dell'art. 29 comma 1 lett. a) della L.R. 3/05 per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della stessa legge;

B) programmazione e svolgimento di corsi di formazione e/o di riqualificazione e/o di aggiornamento del personale allo scopo assegnato agli uffici intercomunali ed alle associazioni costituite, concernenti le norme legislative e regolamentari e le disposizioni di indirizzo amministrativo vigenti sul territorio pugliese in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

Le forme di incentivazione sub A): le modalità di attuazione

La contribuzione regionale, individuata quale forma di incentivazione di cui alla predetta lett. A), potrà essere quantificata, di norma, in un importo annuo non superiore ad euro 2.500,00 per ciascun UIE o associazione costituita e, tenuto conto delle ulteriori diverse finalità (attività di monitoraggio, osservatorio, aggiornamento elenchi, consulenza, previste dal predetto art. 4 L.R.3/05) imputabili al capitolo di spesa innanzi indicato, non potrà eccedere, di norma, il limite massimo complessivo annuo pari al 70% del relativo stanziamento di competenza.

L'eventuale supero del predetto limite massimo complessivo da destinare alla contribuzione in parola e la eventuale diversa contribuzione pro-capite dovranno essere deliberati dalla Giunta Regionale, su proposta motivata dell'URE da formulare entro il 10 ottobre dell'anno di riferimento.

La contribuzione suindicata verrà assegnata agli UU.II.EE già istituiti, ovvero alle associazioni costituite alle quali siano state già conferite le funzioni espropriative nell'anno finanziario di riferimento.

Al fine di consentire l'attivazione della relativa procedura, i responsabili dei singoli UU.II.EE. (ove individuati con l'atto istitutivo) ovvero i sindaci dei comuni capofila ed i rappresentanti legali delle associazioni costituite dovranno produrre all'URE l'istanza di contribuzione regionale.

L'istanza dovrà pervenire al predetto Ufficio regionale entro il termine perentorio del 10 settembre di ciascun anno (compreso l'anno della relativa istituzione degli UU.II.EE. o del conferimento delle funzioni espropriative alle associazioni costituite, se intervenuti entro tale data), pena l'esclusione dalla contribuzione regionale prevista per il medesimo anno.

Qualora la contribuzione annua complessivamente richiesta superi il suindicato limite massimo di spesa, l'URE entro il 10 ottobre di ciascun anno sottoporrà all'Assessore alle OO.PP. e Protezione Civile apposita proposta di deliberazione della Giunta Regionale per l'eventuale autorizzazione alla maggiore spesa complessiva e per il relativo riparto fra gli uffici intercomunali e/o le associazioni costituite richiedenti.

La Giunta Regionale ripartirà i fondi allo scopo disponibili, assegnando a ciascun UIE o associazione costituita la contribuzione annua (che potrà risultare inferiore o superiore ad euro 2.500,00), anche eccedendo, ove lo ritenga opportuno, il limite massimo complessivo innanzi indicato.

Qualora la contribuzione annua complessivamente richiesta risulti pari o inferiore al predetto limite massimo, l'URE provvederà direttamente al riparto dello stanziamento disponibile, entro tale limite, in quote parti uguali per ciascun ufficio intercomunale o associazione costituita.

Accertata la disponibilità finanziaria corrispondente alla contribuzione regionale complessivamente richiesta, ovvero, adottata la deliberazione di Giunta Regionale per il riparto dello stanziamento allo scopo disponibile, il dirigente dell'URE provvederà tempestivamente all'impegno della relativa spesa ed all'erogazione delle contribuzioni in favore dei singoli UU.II.EE o associazioni costituite, nelle forme previste dalle convenzioni sottoscritte per la loro istituzione o dagli atti integrativi sottoscritti per il conferimento delle funzioni espropriative.

Le forme di incentivazione sub B): le modalità di attuazione

Le forme di incentivazione di cui alla lett. B) potranno essere espletate a cura dell'URE.

A tale scopo, ove ne ravvisino l'esigenza, i responsabili dei singoli UU.II.EE. (se già individuati) ovvero i

sindaci dei comuni capofila ed i rappresentanti legali della associazioni costituite, o loro delegati, formuleranno all'URE istanza di programmazione dei predetti corsi di formazione e/o riqualificazione e/o aggiornamento.

Il dirigente dell'URE, di concerto con il responsabile del singolo UIE (se già individuato) o del sindaco del comune capofila e del legale rappresentante dell'associazione costituita, o suo delegato, provvederà alla programmazione dei corsi richiesti, concordando modalità di svolgimento idonee tanto ad assicurare il normale servizio istituzionale, quanto a garantire il rispetto del normale orario giornaliero di servizio dei partecipanti.

La programmazione del singolo corso ne prevederà, di norma, la durata non superiore al bimestre e non eccedente il numero di 60 (sessanta) ore complessive.

Il singolo corso dovrà essere svolto presso la sede dell'UIE o dell'associazione costituita; ove la sede dell'UIE non fosse (ancora) disponibile, sarà svolto presso quella di uno dei comuni partecipanti.

Lo svolgimento del singolo corso potrà intervenire una sola volta per ciascun istituito UIE o per ciascuna associazione costituita e sarà curato dal dirigente dell'URE, che si avvarrà dell'eventuale assistenza di un dipendente assegnato al medesimo ufficio regionale.

Per lo svolgimento del singolo corso, al dirigente dell'URE ed all'eventuale dipendente regionale verrà riconosciuto il vigente trattamento di missione, per tutto il periodo della relativa durata.

Ad intervenuto espletamento del singolo corso il responsabile dell'UIE (ove individuato) o il sindaco del comune capofila ed il legale rappresentante dell'associazione costituita ne attesteranno la partecipazione dei componenti e ne certificheranno, altresì, la durata oraria.

Verifica dell'economicità e dell'efficacia degli Uffici Intercomunali Espropri

Le attività preliminari

L'attività regionale di verifica dell'economicità e dell'efficacia degli UU.II.EE. o delle associazioni costituite, relativamente all'esercizio delle funzioni espropriative, presuppone che gli stessi risultino formalmente costituiti ed abbiano già funzionato per almeno un triennio.

La intervenuta formale costituzione dell'UIE dovrà essere certificata dal sindaco del comune capofila, che trasmetterà all'URE apposita dichiarazione contenente anche l'indicazione del responsabile dell'ufficio intercomunale (ove precedentemente non comunicata), del personale ad esso incardinato e delle relative categorie professionali, attestandone contestualmente l'avvio delle attività.

L'intervenuto avvio dell'esercizio univoco delle funzioni espropriative a cura dell'associazione costituita, dovrà essere certificata dal rappresentante legale della stessa, che trasmetterà apposita dichiarazione contenente l'indicazione del personale ad essa incardinato ed assegnato a tale esercizio e delle relative categorie professionali, attestandone contestualmente l'avvio delle attività.

I criteri da applicare per la verifica dell'efficacia

In attuazione della norma recata dall'art. 4 della L.R. 3/05, l'efficacia degli UU.II.EE. o delle associazioni costituite dovrà essere rapportata alla capacità di servizio all'utenza, da valutarsi sia in termini di soddisfacimento delle istanze procedurali prodotte (criterio quantitativo), sia in termini di complessità dell'attività a tale scopo svolta (criterio qualitativo).

In termini quantitativi, la verifica dell'attività dell'UIE o dell'associazione costituita dovrà essere finalizzata all'accertamento della superficie degli immobili da esso assoggettati a procedimenti espropriativi e/o di asservimento, nonché di quella espropriata e/o asservita a seguito dell'intervenuto espletamento di tali procedimenti nell'arco di un biennio dal loro avvio (periodo temporale ritenuto congruo per la conclusione di un normale procedimento espropriativo).

L'attività espro-asservitiva potrà considerarsi efficace ove il rapporto fra le superfici espropriate e/o asservite nel predetto periodo temporale e quelle assoggettate ai relativi procedimenti all'inizio del medesimo periodo, risulti almeno pari al 70%.

Sotto l'aspetto qualitativo, la verifica dell'attività dell'UIE o dell'associazione costituita dovrà essere

finalizzata alla valutazione della complessità dei singoli procedimenti attivati ed alla capacità di risoluzione delle relative problematiche, desumibile dalle risultanze delle singole fasi procedurali espletate nel predetto periodo temporale.

Di modo che l'attività potrà considerarsi efficace qualora i procedimenti esproasservitivi attivati, di norma non comportanti particolari problematiche, risultino conclusi entro il biennio di riferimento con l'intervenuta pronuncia di esproprio e/o costituzione coattiva delle servitù.

Ove, invece, i procedimenti (o alcuni di essi) presentino intrinseci ed oggettivi caratteri di complessità, l'attività dell'UIE e dell'associazione costituita potrà considerarsi efficace qualora nel biennio di riferimento risulti espropriato e/o asservito il 50% della complessiva superficie assoggettata ai relativi procedimenti all'inizio del medesimo periodo, nonché risulti contemporaneamente espletata, quanto meno per un ulteriore 20% della predetta superficie complessiva, la fase sub procedimentale di determinazione delle indennità provvisorie e si presuma ragionevolmente che la relativa pronuncia di esproprio e/o costituzione di servitù possano intervenire entro il biennio successivo.

I criteri da applicare per la verifica dell'economicità

Contestualmente alla verifica dell'efficacia degli UU.II.EE. o delle associazioni costituite, si procederà anche alla verifica della loro economicità.

In proposito, appare opportuno rammentare che la valutazione di economicità di una qualsivoglia attività amministrativa è sostanzialmente desumibile mediante la combinata valutazione dell'efficacia della stessa attività (effettiva produzione dei risultati attesi) e della correlata efficienza dell'organo burocratico che la esercita.

Pertanto, anche allo scopo che ne interessa, potranno applicarsi i criteri quantitativi e qualitativi illustrati per la valutazione dell'efficacia del singolo UIE o della singola associazione costituita, considerando che l'intervenuto compimento delle procedure esproasservitive (nelle percentuali innanzi indicate) nel predetto periodo temporale ritenuto normalmente congruo per le pronunce definitive dei relativi provvedimenti, può appalesarsi significativo anche ai fini della valutazione di economicità nell'espletamento delle medesime procedure.

Sicché, ove il rapporto fra la superficie espropriata e/o asservita nell'arco del biennio e quella assoggettata ai relativi procedimenti (ritenuti normali) all'inizio del medesimo periodo risulti almeno pari al 70%, potrà ritenersi verificata anche l'economicità del singolo UIE o della singola associazione costituita, relativamente al criterio quantitativo.

L'economicità potrà ritenersi ugualmente verificata, anche in relazione al criterio qualitativo, nei casi in cui l'UIE o l'associazione costituita abbia attivato procedimenti espro-asservitivi caratterizzati da oggettiva complessità, conclusi in un biennio con l'esproprio o l'asservimento di immobili la cui superficie complessiva risulti pari al 50% di quella ad essi assoggettata e, nel medesimo arco temporale, risultino già espletati fino alla fase di determinazione provvisoria delle relative indennità, per un'ulteriore superficie pari al 20%, presumendone la conclusione entro il successivo biennio.

Anche l'efficienza degli UU.II.EE. o delle associazioni costituite dovrà essere rapportata alla loro capacità di servizio all'utenza, valutando l'attività svolta dal personale che ne costituisce l'organico, in termini di soddisfacimento (quali-quantitativo) delle istanze procedurali prodotte.

L'efficienza del singolo UIE o della singola associazione costituita potrà, pertanto, essere valutata rapportando il numero dei componenti che abbia svolto funzioni istruttorie (categorie D e C del comparto Enti Locali) al numero dei procedimenti espro-asservitivi dallo stesso ufficio o associazione attivati e conclusi in un biennio o quanto meno, se caratterizzati da oggettiva complessità, espletati fino all'intervenuta determinazione delle relative indennità provvisorie e dei quali si presuma la conclusione entro il biennio successivo.

In proposito, occorre considerare che la dotazione organica di tali uffici potrà ritenersi sufficiente (per un bacino di utenza mediamente formato da 20.000 abitanti residenti), qualora il numero dei componenti che svolga funzioni istruttorie (fra i quali vanno compresi il responsabile dell'UIE, ovvero il responsabile

assegnato dall'associazione costituita allo svolgimento univoco delle funzioni espropriative, ancorchè espletino funzioni dirigenziali) sia pari a cinque unità di personale.

Talchè, ove il rapporto innanzi illustrato raggiunga, nel corso del biennio di riferimento, almeno i quattordici punti medi percentuali (14%) per ciascuno di tali componenti, si intenderà verificata l'efficienza dell'UIE.

L'economicità dell'attività del singolo UIE o della singola associazione costituita si intenderà, quindi, favorevolmente valutata laddove si verifichi la contemporanea sussistenza dei suillustrati requisiti dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività del medesimo ufficio o della medesima associazione.

Le modalità di verifica dell'efficacia e dell'economicità degli UU.II.EE. o delle associazioni costituite.

L'attività di verifica dovrà essere espletata dall'URE e potrà essere avviata non prima che sia trascorso un triennio dalla data di attestazione dell'avvio delle attività espropriative del singolo UIE o della singola associazione costituita (in considerazione del necessario periodo di tempo occorrente per la concreta relativa organizzazione, congruamente stimabile in un anno dalla predetta data) e proseguita con frequenza biennale.

A tale scopo, il responsabile di ciascun UIE o il responsabile assegnato dall'associazione costituita allo svolgimento delle funzioni espropriative, entro il mese successivo al compimento del primo triennio dall'avvio del relativo funzionamento, nonchè entro il mese successivo al compimento degli ulteriori bienni di funzionamento, dovrà trasmettere all'URE apposita relazione sull'attività svolta nell'arco temporale di riferimento (biennio precedente), indicando, in particolare:

- il numero dei procedimenti espro-asservitivi attivati e la superficie complessiva degli immobili ad essi interessati, precisando, ove sussistano, le problematiche che hanno caratterizzato o che caratterizzano l'oggettiva complessità degli stessi o di alcuni di essi e le relative soluzioni praticate o che si intende praticare per ciascuna fase subprocedimentale;
- il numero dei procedimenti espletati nello stesso arco temporale e la superficie complessiva degli immobili già espropriati e/o asserviti;
- il numero dei procedimenti non conclusi entro il biennio di riferimento, la superficie complessiva degli immobili per i quali risultano attivati e la fase sub-procedimentale già conclusa nello stesso periodo temporale;
- la ragionevole previsione del periodo temporale di conclusione di ciascuno di questi ultimi procedimenti;
- la conferma (ove già comunicato) del numero dei componenti l'UIE o dell'associazione costituita che hanno svolto funzioni istruttorie nel biennio di riferimento (ivi compreso il relativo responsabile), ovvero la nuova composizione (numerica e professionale) degli stessi, nel caso di intervenute variazioni.

Sulla base delle relazioni pervenute dai singoli UU.II.EE. o dalle singole associazioni costituite, l'URE riferirà all'Assessore regionale alle OO.PP. e Protezione Civile in merito alla efficacia ed all'economicità di ciascuno di essi, applicando i criteri innanzi individuati.

Gli effetti della verifica dell'economicità e dell'efficacia degli UU.II.EE. o delle associazioni costituite

La accertata efficacia e l'economicità del singolo UIE o della singola associazione costituita verranno attestate dall'Assessore regionale alle OO.PP. e Protezione Civile, su proposta dell'URE, e consentiranno al medesimo ufficio o associazione di continuare a beneficiare delle forme di incentivazione regionale innanzi illustrate.

L'inefficacia e la diseconomicità dell'UIE o dell'associazione costituita, singolarmente o congiuntamente accertate, formeranno oggetto di apposita comunicazione dell'Assessore regionale alle OO.PP. e Protezione Civile al sindaco del comune capofila del bacino di utenza servito dal medesimo ufficio o al rappresentante legale dell'associazione, che potrà avvalersi della facoltà di controdedurre, anche parzialmente, alle osservazioni ivi contenute, entro il periodo temporale appositamente fissato nella

comunicazione.

Ove pervengano controdeduzioni, l'Assessore regionale alle OO.PP. e Protezione Civile, qualora le ritenga (anche parzialmente) condivisibili, disporrà la verifica in loco dell'efficacia e dell'economicità dell'UIE o dell'associazione costituita, mediante la consultazione degli atti ivi depositati, da espletare a cura del dirigente URE o di suo delegato, in contraddittorio con il responsabile del medesimo ufficio sulla base delle sole controdeduzioni condivisibili.

La verifica in loco sarà finalizzata ad accertare la effettiva sussistenza di motivazioni che rendano condivisibili le controdeduzioni prodotte.

Ove anche quest'ultima verifica risultasse negativa, l'Assessore regionale alle OO.PP. e Protezione Civile, previa apposita informazione al sindaco del comune capofila o al rappresentante legale, proporrà alla Giunta regionale l'esclusione dello specifico UIE o della associazione costituita dalle forme di incentivazione regionale.

Analoga proposta l'Assessore alle OO.PP. e Protezione Civile formulerà alla Giunta regionale, previa comunicazione al sindaco del comune capofila o al rappresentante legale, nei casi in cui l'UIE o l'associazione costituita non produca la prevista relazione e tale inadempimento risulti reiterato a seguito di duplice formale sollecito rivolto dall'URE con frequenza bimestrale, ovvero nei casi in cui siffatta relazione, pur prodotta, evidenzi l'inesistenza o la scarsità (tale da considerarne inopportuna l'attività univoca) di procedure espropriative attivate nel biennio di riferimento.

La accertata sola inefficienza del singolo UIE o associazione costituita formerà oggetto di formale comunicazione dell'Assessore regionale alle OO.PP. e Protezione Civile al sindaco del comune capofila o al rappresentante legale, con invito a rimodulare (in forma numerica e/o categoriale) il relativo organico in modo da consentirne la valutazione di efficienza in relazione ai parametri innanzi indicati.

Ove nel corso della successiva attività di verifica, nonostante l'intervenuta rimodulazione dell'organico, ovvero a causa del mancato accoglimento dell'invito alla rimodulazione, si confermi l'inefficienza dell'UIE o dell'associazione costituita, l'Assessore regionale alle OO.PP. e Protezione Civile, previa comunicazione al sindaco del comune capofila o al rappresentante legale, ne proporrà alla Giunta l'esclusione dalla contribuzione regionale.

Premesso tutto quanto innanzi, si propone l'adozione di apposito atto di indirizzo amministrativo con il quale la Giunta Regionale definisce le forme e le modalità di promozione e di incentivazione, nonché di verifica dell'efficacia e dell'economicità degli istituendi Uffici Intercomunali Espropri, consorzi o altre forme associative, ovvero dei consorzi o altre forme associative intercomunali già costituiti, per l'esercizio univoco delle funzioni espropriative dei comuni partecipanti, così come innanzi illustrate, in attuazione dell'art. 4 comma 2 lett. a) della L.R.3/'05.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S. M. e I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle surriportate risultanze istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/'97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio

Espropri/Contenzioso e dal Dirigente del Servizio LL.PP.;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di adottare, in attuazione dell'art. 4 comma 2 lett. a) della L.R. 3/05 e s.m., l'atto di indirizzo amministrativo concernente la definizione delle forme e delle modalità di promozione e di incentivazione, nonché di verifica dell'efficacia e dell'economicità degli istituendi Uffici Intercomunali Espropri, consorzi o altre forme associative, ovvero del conferimento, a consorzi o altre forme associative intercomunali già costituiti, dell'esercizio univoco delle funzioni espropriative dei comuni partecipanti, così come formulate in narrativa;
- di riservarsi di modificare e/o di integrare il presente atto di indirizzo con differenti e/o ulteriori forme e modalità di promozione ed incentivazione, nonché di verifica della relativa efficacia ed economicità ove, per effetto dell'intervenuta istituzione e del concreto funzionamento dei predetti uffici o associazioni costituite, le si ritenga opportune e/o indispensabili;
- di incaricare il dirigente dell'Ufficio Regionale Espropri per l'attuazione del presente atto di indirizzo;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito informatico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 -comma 3-della L.R. 20.06.2008 n. 15.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
